

Aula 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



01268/05

REPUBBLICA ITALIANA

21 GEN. 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -

R.G.N. 31542/02

Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -

Cron. 1268

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Ud. 14/12/04

Dott. Paolo STILE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

..... C.G. elettivamente domiciliata in
ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato
FABIO FABBRINI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta
delega in atti;



- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2908/02 del Tribunale di

2004 NAPOLI, depositata il 16/08/02 - R.G.N. 40947/94;

5645 udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 14/12/04 dal Consigliere Dott. Guido

VIDIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

CANCELLIERE CI
Giovanni Cantalmo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Napoli ~~del~~ G. ~~del~~ c. ~~del~~, alla quale la competente Commissione sanitaria aveva accertato una invalidità in misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, riducendo a seguito di revisione la percentuale invalidante nella misura del 70%, esponeva di avere inutilmente richiesto in sede amministrativa il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile integrante il diritto alla pensione di inabilità con indennità di accompagnamento. Chiedeva, quindi, che disposti gli accertamenti del caso, il Ministero dell'Interno venisse condannato all'erogazione dei benefici richiesti.

Dopo la costituzione del Ministero e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale, il Pretore respingeva il ricorso.

Guido Verde

A seguito di gravame della parte soccombente, il Tribunale di Napoli con sentenza del 16 agosto 2002, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Ministero alla corresponsione in favore della controparte della pensione di inabilità, a far tempo dal compimento del diciottesimo anno di età, oltre accessori come per legge. Negava, invece, l'indennità di accompagnamento sul presupposto che il diritto a detta indennità sorge allorquando lo svolgimento anche dei più semplici e frequenti atti della vita quotidiana sia suscettibile di creare concreti, seri e gravi pericoli all'integrità fisica

dell'invalido, e non allorquando - come nella fattispecie in oggetto - questa condizione non si verifichi per essere l'invalido in condizione di svolgere in situazione di accettabile autonomia, la quasi totalità degli atti del quotidiano.

Avverso tale sentenza ~~del G.C.~~ propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea e falsa interpretazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dell'art. 1 della legge 12 novembre 1988 n. 509. Con il secondo motivo lamenta l'inadeguatezza della motivazione del Tribunale di Napoli circa la negata connessione tra infermità ed autosufficienza, e con il terzo motivo l'inadeguatezza anche del procedimento logico giuridico al fine della condivisione delle risultanze del c.t.u.

A sostegno di detti motivi la ricorrente denuncia una non corretta individuazione da parte del giudice d'appello del concetto di autonomia, perché ciò che va ricercato ai fini della idoneità al compimento degli atti quotidiani - impeditiva del diritto all'accompagnamento - non è la mera capacità esecutiva dell'atto ma la capacità di autonomamente comprendere quando quell'atto deve essere compiuto. In altri termini, non deve ritenersi capace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita

Guido V. de

chi si veste, si lava, si pettina, si muove, si nutre solo se qualcuno lo sollecita ad eseguire tali atti. Situazione questa riscontrabile in essa ricorrente, che come emergeva dalla consulenza d'ufficio - fatta propria dal giudice d'appello - era affetta da ritardo mentale di grado medio, emicrania ed epilessia farmaco-resistente con crisi secondarie generalizzate in trattamento. Più specificamente l'ausiliare del giudice aveva ravvisato una menomata capacità di astrazione e di concettualizzazione, una carenza di progettualità, una lacunosità della memoria, sia di rievocazione che di fissazione, ed ancora una suggestionabilità e difficoltà a discriminare tra soggetti estranei e familiari si da concludere che i portatori di patologie, analoghe a quella di essa ~~difficilmente~~ difficilmente progrediscono oltre il livello della seconda elementare nelle materie scolastiche.

Guido V. Len

2. Le censure della ricorrente sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento.

2.1. Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune alcune preliminari puntualizzazioni sulla natura e la ratio dell'indennità di accompagnamento.

E' giurisprudenza costante di questa Corte che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente

di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. *ex plurimis*: Cass. 11 settembre 2003 n. 13362; Cass. 8 aprile 2003 n. 5027; Cass. 27 marzo 2001 n. 4389).

E stato, inoltre, affermato che le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, previste rispettivamente, dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971 (pensione di inabilità) e dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (indennità di accompagnamento) sono tra loro nettamente distinte, per essere assolutamente irrilevante per il riconoscimento di quest'ultima provvidenza lo stato di totale incapacità lavorativa o la presenza delle condizioni economiche stabilite dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969, perché la concessione dell'indennità di accompagnamento si configura come una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al

Guido Valsecchi

sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro (tanto vero che l'indennità può essere concessa anche ai minori degli anni diciotto ed a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia una attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. 28 agosto 2000 n. 11295).

E' stato infine chiarito che non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento all'indennità in esame la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (cfr. al riguardo Cass. 11 aprile 2003 n. 5784).

2.2. Orbene, in considerazione del rilievo costituzionale assunto dall'assistenza (art. 38 Cost.) e della ratio sottesa all'indennità di accompagnamento - cui non è di certo estranea, come visto, l'esigenza di sostenere il nucleo familiare onde agevolare la permanenza in esso di soggetti abbisognevole per le loro gravi infermità di un

Guido Uberti

continuo controllo - i principi innanzi enunciati devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l'ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti.

Ciò spiega la copiosa giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona, che per deficit organici e cerebrali per "patologia congenita" si presentava incapace di <stabilire autonomamente se, quando e come> svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri <ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società> (Cass. 7 marzo 2001 n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo si da rendersi pericoloso per sé e per altri (Cass. 21 aprile 1993 n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002 n. 667); a persona, che anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete

Guido Vidini

mellito), mostrava una <incapacità di tipo funzionale>, di compiere cioè <l'atto senza l'incombente pericolo di danno(per l'agente o per altri)>(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona, che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche <per la necessità di evitare danni a sé e ad altri>(Cass. 8 aprile 2002 n. 5017).

2.3. Corollario delle diverse statuizioni dei giudici di legittimità è la configurabilità di un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutti quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive(ad es: Alzheimer o gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimenti dell'apparato motorio(ad es: Parkinson), o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell'intelligenza, e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologica al fine di evitare aggravamenti delle già precarie condizioni psicosomatiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri(es: psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale, o forme di epilessia

Guido Valeri

con ripetute crisi convulsive, controllabili solo con giornaliere terapie farmacologiche).

Condizioni patologiche tutte queste che rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie.

In un siffatto contesto ricostruttivo va evidenziato come la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua <dignità> come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per

Guidobaldi

l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera :cfr. per riferimenti sul punto: Cass. 11 settembre 2003 n. 13362).

2.3. Ed ulteriore corollario di quanto detto è che la valutazione in concreto della incapacità, richiesta per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, si traduce in un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e se formulato nel rispetto della lettera e della ratio della normativa regolante l'istituto in oggetto, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità.

3. Nel caso di specie la sentenza impugnata va cassata perché il giudice d'appello nel rigettare la domanda ha trascurato, oltre che la giusta lettura del dato normativo (art. 1 legge n. 18 del 1980 ed art. 1 legge n. 508 del 1988), anche quella che si è visto essere la sua ratio.

Detto giudice, infatti, pur ritenendo presente nella una alterazione delle sue capacità cognitive, responsabile di una non lieve debilitazione psichica del soggetto nonché di difficoltà nella comprensione del linguaggio scritto e nell'affrontare situazioni al di fuori delle minime necessità della vita quotidiana «a causa di un pensiero dal corso rallentato e dal contenuto povero, con conseguenti difficoltà nella soluzione di problemi anche banali», ha poi concluso - facendo

Giudice

proprio il parere del consulente d'ufficio - per l'infondatezza della domanda della suddetta senza tra l'altro fornire una congrua motivazione al suo giudizio. In altri termini il Tribunale di Napoli non ha considerato - così omettendo un doveroso e rigoroso accertamento sul punto - se, per la mancanza di una effettiva capacità di intendere il significato degli atti che andava a compiere, si rendeva necessaria la presenza di un accompagnatore anche perché la , per essere affetta da epilessia secondaria con crisi convulsive, e potendo ricavare benefici da un trattamento farmacologico, aveva bisogno nella quotidianità di una continua assistenza.

3.1. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, che nel procedere ad un nuovo esame della controversia farà applicazione del seguente principio di diritto: <L'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta, alla stregua dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi, ecc.), necessitano di un accompagnatore per versare - in ragione di gravi disturbi della sfera intellettuale e cognitiva

Gasololo

addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici - nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare - o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare - il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri».

4. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria



oggi, 21 GEN 2005

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Giovanni Cantelmo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533